



Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio

**Audizione di UPI Lazio sulla Proposta di Legge regionale n. 330 del 13 aprile 2022,
concernente: “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la
gestione integrata dei rifiuti urbani”.**

Roma, 9 maggio 2022

OSSERVAZIONI

La proposta di legge regionale n. 330 del 13 aprile 2022, *“Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”*, sulla quale siamo chiamati in audizione martedì 3 maggio, alle 14.30, presso la IV Commissione *“Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”*, è stata per molto tempo sollecitata dalle Province del Lazio, al fine di fornire gli strumenti a tutti gli enti di area vasta (e al Comune di Roma) per chiudere il ciclo dei rifiuti in ogni ambito territoriale, secondo quanto previsto anche dalla legislazione nazionale.

Per questi motivi, è apprezzabile che la Regione Lazio abbia ora avviato l’iter legislativo per costituire gli ATO per la gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di responsabilizzare i territori nella chiusura del ciclo dei rifiuti.

L’ambito territoriale di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti è giustamente quello provinciale e metropolitano, in linea con quanto previsto dal Codice dell’ambiente, come confermato anche dalla Corte costituzionale. Al fine di dare certezza nell’organizzazione e nei tempi di costituzione degli EGATO occorre tuttavia precisare che i Comuni fanno necessariamente parte degli ATO individuati.

Per la gestione degli ambiti, la proposta di legge punta alla creazione di enti di governo separati, con la creazione di una governance istituzionale che, per competenze e costi di funzionamento, si sovrappone alle istituzioni locali per il governo di area vasta previste dalla Costituzione, con incertezza nei tempi di attuazione.

La gestione integrata del ciclo dei rifiuti è chiaramente una funzione di area vasta che, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, deve essere allocata agli enti di governo intermedio tra i Comuni e la Regione, anche tenendo conto della particolarità del Lazio, per la quale la Costituzione prevede come istituzioni locali (insieme ai Comuni) Roma capitale, le Province e la Città metropolitana.

Al fine di garantire una governance semplice e coerente con l’ordinamento della Repubblica, l’UPI Lazio ritiene opportuno dare la responsabilità di gestione degli ATO rifiuti alle Province e alla Città metropolitana di Roma capitale, che hanno come loro organi di governo le Assemblee dei Sindaci e la Conferenza metropolitana in cui sono rappresentati tutti i Comuni del territorio.

Nell’area metropolitana di Roma dovrà essere posta specifica attenzione alla gestione del sub-ambito del Comune di Roma e tener conto delle decisioni che sono state assunte nel decreto-legge approvato dal Governo per la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Capitale, anche in considerazione della specificità dell’ordinamento della Capitale della Repubblica.

Occorre evitare di creare organismi e duplicazioni e che vanno a pesare sui costi degli apparati con evidenti ricadute sulle tariffe che i cittadini pagano per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Le risorse previste dalla legge devono essere invece finalizzate a garantire un rapido ed ordinato avvio del nuovo sistema di governo dei rifiuti e il rafforzamento delle strutture tecniche che dovranno presidiare la pianificazione e la realizzazione degli impianti per una gestione integrata ed efficiente dei rifiuti a livello provinciale e metropolitano.

La ricomposizione delle funzioni di governo per la gestione degli ATO rifiuti nelle Province e nella Città metropolitana può consentire di far uscire i nostri territori dalla situazione di emergenza e di affrontare in modo organico la programmazione degli interventi e degli investimenti sugli impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, in termini qualitativi e in quantitativi. Il passaggio al nuovo sistema di gestione dovrà ovviamente prevedere un regime transitorio che tenga conto delle esperienze, della continuità dei servizi, della economicità e della funzionalità delle gestioni esistenti.

Il presente documento di osservazioni e proposte normative sulla proposta di legge regionale 330/22L'UPI è stato elaborato da UPI Lazio, sulla base di quanto illustrato dalle Province nell'audizione in Commissione del 3 maggio 2022.

L'auspicio è che i punti di vista dei Comuni, di Roma capitale, delle Province e della Città metropolitana possano essere tenuti in considerazione dalla Commissione anche grazie alla formulazione di un parere unitario del CAL che tenga conto delle proposte avanzate dalle autonomie locali, in modo che il Consiglio regionale possa recepire le proposte nell'iter di approvazione di questa legge essenziale per il futuro dei nostri territori.

Allo stesso tempo, l'UPI Lazio auspica che la Giunta regionale si impegni a dare attuazione all'ordine del giorno che il Consiglio regionale del Lazio ha approvato durante la discussione sulla legge di riordino del settore turistico e convochi tempestivamente *“un tavolo di lavoro con le associazioni regionali degli enti locali (Città Metropolitana di Roma Capitale, Province e Comuni) per definire un intervento organico di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali, a partire da quelle in ambito turistico fino ad arrivare a tutte quelle oggetto di riordino al fine di costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali, in grado di rispondere alle esigenze delle diverse comunità territoriali del Lazio”*.

EMENDAMENTI

Articolo 3

(Costituzione e disciplina dell'Ente di Governo d'ambito territoriale ottimale)

Al comma 1, sostituire le parole “al quale aderiscono” con le parole “del quale fanno parte”.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: “la Conferenza metropolitana e le Assemblee provinciali dei Sindaci;”.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: “Il Presidente, nelle figure dei Presidenti di provincia e del Sindaco metropolitano, che sono anche i rappresentanti legali dell'EGATO.

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente: “c) Il Consiglio direttivo, costituito dal Presidente e da 6 componenti eletti dalla Conferenza metropolitana e dall'Assemblea dei Sindaci, nelle modalità definite negli ordinamenti della Città metropolitana e delle Province.”

Il comma 4 è sostituito con il seguente “Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 4 anni e decadono in caso di cessazione o revoca dell'incarico presso gli enti di appartenenza”.

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di consentire il rapido avvio della gestione degli EGATO e il versamento dei conferimenti patrimoniali dei Comuni è istituito un fondo regionale di euro ..., anche al fine di consentire il rafforzamento della capacità amministrativa degli EGATO con il reclutamento di personale altamente specializzato.”

Il comma 11 è sostituito dal seguente: “Il sub-ambito Roma Capitale è gestito autonomamente dal Comune di Roma capitale, in attuazione di quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”.

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 3 sono finalizzate ad eliminare ogni margine di indeterminazione in merito alla composizione e ai tempi di effettiva costituzione dell'EGATO, facendo coincidere gli ATO con gli ambiti territoriali previsti nel piano regionale dei rifiuti, tenendo in considerazione la specificità di Roma capitale.

Allo stesso tempo, le proposte semplificano la governance degli EGATO, evitando duplicazioni con gli organi di governo delle Province e della Città metropolitana che prevedono per legge la partecipazione dei Sindaci del territorio e facendo in modo che i costi di funzionamento degli stessi siano mirati al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per la gestione integrata dei rifiuti.

Articolo 6
(Affidamento del servizio)

Sostituire il comma 9 con il seguente: “fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge e nelle more dell’affidamento del servizio da parte dell’EGATO non possono prevedere, a pena di decadenza, una durata eccedente un periodo di 5 a partire dalla data di aggiudicazione del servizio da parte dell’EGATO stesso.”

Motivazione

La modifica proposta all’articolo 3 mira a consentire la sostenibilità dal vecchio al nuovo sistema di gestione dei rifiuti, prevedendo un regime transitorio che tenga conto delle esperienze, della continuità dei servizi, della economicità e della funzionalità delle gestioni esistenti.

Articolo 6
(Piano d’ambito)

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine le parole “e nel rispettivo piano per l’organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti provinciale o metropolitano”.

Motivazione

La disciplina regionale sui rifiuti prevede la competenza delle Province e della Città metropolitana relativa ai Piani per l’organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, come strumenti di programmazione a monte dei Piani di gestione affidati oggi agli EGATO.

Articolo 7
(Cabina regionale di regia degli ATO)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente lettera: “i) i Presidenti delle associazioni regionali delle autonomie locali, o loro delegati”.

Motivazione

Al fine di consentire un contributo coordinato delle autonomie locali alle attività della cabina di regia regionale si propone di prevedere tra i componenti anche i presidenti delle associazioni regionali delle autonomie locali.